

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. XXIV-ter
n. 3

RISOLUZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI

d'iniziativa del senatore MANCONI

approvata il 22 ottobre 2013

*ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50,
commi 1 e 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare asse-
gnato concernente l'accesso alle strutture che accolgono e assistono gli
immigrati*

La Commissione,

premessò che:

l'accesso alle varie tipologie di strutture in cui sono trattenuti od ospitati stranieri è un essenziale strumento di garanzia di un controllo esterno sulle modalità e le condizioni di trattenimento, nonché sul rispetto dei diritti fondamentali e della dignità degli stranieri ivi presenti;

dalle visite che la Commissione ha effettuato presso alcune di tali strutture si è potuta rilevare l'inadeguatezza dei centri rispetto alle funzioni che dovrebbero svolgere, in ragione di rilevanti carenze strutturali, nonché di modalità di esecuzione del trattenimento inadeguate rispetto alla tutela della dignità e dei diritti degli interessati;

in tale contesto appare indispensabile assicurare minimi e uniformi condizioni di accesso da parte di soggetti terzi, al fine di favorire un adeguato controllo in ordine alle condizioni di vita e di trattenimento degli stranieri, nonché della gestione dei centri;

rilevato che:

ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, le modalità del trattenimento nei centri «devono garantire (...) la libertà di colloquio all'interno del centro e con visitatori provenienti dall'esterno»;

il comma 7 dello stesso articolo elenca una serie di soggetti abilitati ad avere accesso ai centri, oltre al personale addetto alla gestione, elenco evidentemente inadeguato a garantire un appropriato controllo da parte di soggetti terzi in ordine alle condizioni di vita e all'effettività della tutela dei diritti degli stranieri presenti nei centri, non essendo espressamente legittimati all'ingresso, ad esempio, rappresentanti istituzionali con mandato elettivo di livello europeo, nazionale o locale; giornalisti; personalità titolari di specifiche competenze in materia di diritti delle persone private della libertà personale, come i garanti dei diritti dei detenuti; garanti dell'infanzia, tenuto che all'interno di quei centri è frequente la presenza di minori;

tale inadeguatezza risulta evidente, del resto, dai diversi atti amministrativi generali che vi hanno di volta in volta derogato;

premessò inoltre che:

la direttiva n. 11050/110(4) del 13 dicembre 2011 del Ministro dell'interno indirizzata a tutti i prefetti consente ai rappresentanti degli organi di informazione l'accesso ai centri destinati all'accoglienza, al trattenimento e all'assistenza degli immigrati, revocando le direttive n. 1305-

11050/110(4) del 1° e dell'8 aprile 2011 e ripristinando i contenuti della direttiva del 24 aprile 2007 che consentiva l'accesso in tutti i centri di accoglienza, identificazione e permanenza temporanea ai rappresentanti delle organizzazioni umanitarie internazionali e nazionali, ai sindaci, presidenti di provincia e presidenti di giunta e di consiglio regionale, prevedendo inoltre che possano entrare e svolgere le loro attività specifiche di assistenza anche le associazioni private che operano nel sociale;

per quanto riguarda in particolare i centri di accoglienza per i richiedenti asilo, l'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, demanda alla fonte regolamentare la disciplina delle caratteristiche e delle modalità di gestione e accesso di tale struttura;

impegna il Governo:

ad emanare immediatamente una direttiva che riconosca espressamente il diritto di accesso ai centri destinati all'accoglienza, trattenimento e assistenza degli immigrati, nonché ai centri di accoglienza per richiedenti asilo, ai seguenti soggetti:

- parlamentari nazionali ed europei;
- presidente e componenti della giunta regionale;
- consiglieri regionali;
- presidente e componenti della giunta provinciale;
- consiglieri provinciali;
- sindaci, assessori e consiglieri comunali;
- garanti dei detenuti o comunque titolari di competenze in materia di tutela dei diritti nella privazione della libertà;
- garanti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- soggetti del privato sociale che operano in relazione alle condizioni di vita e all'effettività della garanzia dei diritti degli stranieri;
- giornalisti e foto cineoperatori, per questi ultimi escludendo la necessità della specifica autorizzazione prefettizia;

a predisporre e adottare, con riferimento a tutte le strutture che accolgono e assistono immigrati e richiedenti asilo, un regolamento che statuisca compiutamente e nel dettaglio il diritto di accesso ai soggetti suindicati.

